

VERBALE DI ASSEMBLEA 12 FEBBRAIO 2024

L'anno duemilaventiquattro il giorno 12 del mese di febbraio alle ore 16,00 su convocazione del Consiglio Direttivo, si è riunita in seconda convocazione, l'Assemblea dei soci dell'associazione culturale "MUSICA ARTE E DINTORNI" per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1. Manifesta volontà di conformarsi come associazione APS
2. Modifica dello Statuto.
3. Varie ed eventuali.

Sono presenti tutti i componenti del Consiglio Direttivo in carica, sono presenti altresì i soci i cui nominativi verranno riportati in calce al seguente verbale. Il presidente constata la presenza di 13 soci, che rappresentano il 50% più uno dei soci regolarmente iscritti al libro sociale alla data odierna, dichiara aperta la seduta. I soci si esprimono unanimemente sulla necessità di avere riconosciuta alla Associazione la natura di Associazione di Promozione Sociale.

A tal fine si propone la modifica dello Statuto.

Il nuovo statuto tiene conto in modo esplicito di tutti i cambiamenti normativi che si sono succeduti in questi ultimi anni: la legge 106/2017 e il D. Lgs. 117/2017 e nelle more di applicazioni delle citate normative, anche alla legge 383/2000 e al D. LGS.460/1987.

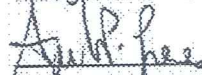
Il Presidente dà lettura del nuovo statuto e lo pone in votazione.

La assemblea conferma la volontà di assumere la veste di Associazione di Promozione Sociale e approva il nuovo testo dello statuto e dà mandato alla Presidenza di provvedere alla sua registrazione alla Agenzia delle Entrate ed avviare le procedure per la iscrizione della Associazione MAD "Musica Arte e Dintorni" all'albo Nazionale delle APS.

Si allega il nuovo statuto che costituisce parte integrante del seguente verbale.

Alle ore 18,20 non essendoci altro da deliberare si considera conclusa la assemblea.

Il segretario verbalizzante


Greco Andrea Paolo

Il Presidente dell'Assemblea


Daidone Egidio

Componenti direttivo partecipanti

Pierosara Alessandro

Torre Desirè

Fiorenza Placido Salvatore

Elenco Soci partecipanti

Barletta Silvana

Di Bella Maria

Daidone Carmelo Karym

Barletta Mirella

Pennisi Marco Maria

Lo Giudice Gianni

Sirano Andrea

Raiti Maria

Previti Grace

**Finanza
Entrate**

Direzione Provinciale di Catania

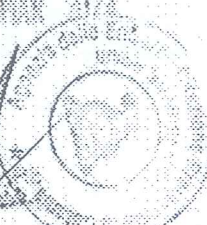
Ufficio Territoriale di Giama

ATO REGISTRATO IL 7 MAR 2021

N. 254 SERIE 2

Esatto € 8.000,00

07/03/2021



(M)

Statuto di Associazione di Promozione Sociale-APS

Articolo 1 - Forma giuridica e principi generali

1. È costituita l'Associazione denominata "MAD Musica Arte e Dintorni" a norma del Codice del Terzo Settore (D. Lgs 117/2017, diseguito indicato come CTS) e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, con sede legale in Linguaglossa prov CT., via Ponte n°5.
2. La qualifica di Associazione di Promozione Sociale con l'acronimo "APS", saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico per effetto dell'iscrizione nell'apposita sezione del Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS) ed in costanza di essa diventerà "MAD APS".
3. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune deliberato dall'Assemblea dei soci non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
4. L'Associazione non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
5. Condividendone le finalità, aderisce all'associazione e rete associativa nazionale "FITEI APS".

Articolo 2 - Principi e scopi di interesse generale dell'associazione

1. Lo scopo principale dell'Associazione è promuovere socialità, mutualismo, partecipazione e sviluppo del senso di comunità, contribuire alla crescita culturale e civile dei propri soci.
2. L'associazione opererà per:
 - promuovere l'assistenza e la solidarietà fra i soci;
 - promuovere l'apertura degli associati a ogni realtà, anche territoriale, al mondo del lavoro e dell'impegno sociale ed umanitario;
 - promuovere ogni altra attività culturale, sociale, solidale, sportiva e ricreativa;
 - formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo;
 - Educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
3. L'Associazione persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari e di terzi, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Decreto Legislativo 117/2017:
 - e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
 - f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
 - h) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato

- e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
 - m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
 - l) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
 - u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
4. L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'Art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di cui al presente articolo, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, come individuate dal Consiglio Direttivo, nonché attivare raccolte fondi ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto.

Articolo 3 – Volontariato

1. L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui è socio o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
2. L'Associazione provvede ad istituire apposito registro ove iscrivere i volontari dell'Associazione che svolgono la loro attività in modo non occasionale, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente.
3. L'associazione individuerà i limiti massimi e le condizioni cui rimborsare le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata. Laddove necessario adotterà, con delibera assembleare, il regolamento dei rimborsi spese e il regolamento del volontariato.

Articolo 4 – Soci

1. Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo previsto dall'art. 35 c.1 CTS. Può diventare socio chiunque approvi le finalità dell'Associazione, si riconosca nel presente Statuto, indipendentemente dalle proprie condizioni economiche, identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica e religiosa.
2. In considerazione delle attività esercitate, i minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio previo consenso di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.
3. Agli aspiranti soci sono richiesti l'accettazione e l'osservanza dello statuto e il rispetto della civile convivenza.
4. Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 8. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
5. Gli aspiranti soci devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare e attenersi allo statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali.

Articolo 5 – Procedimento di ammissione dei soci

1. È compito del Consiglio Direttivo esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione, entro un massimo di trenta giorni dalla richiesta di adesione, verificando che gli

aspiranti soci abbiano i requisiti previsti.

2. In caso di rigetto motivato della domanda da parte del Consiglio Direttivo, comunicato entro il termine di cui al primo comma o qualora ad essa non sia data risposta entro lo stesso termine, l'interessato potrà presentare ricorso al Presidente entro trenta giorni dalla comunicazione del rigetto ovvero dallo scadere dei termini di cui al primo comma. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea dei soci alla sua prima convocazione.

Articolo 6 – Diritti degli associati

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.
2. Gli associati hanno diritto a:
 - frequentare la sede dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'Associazione;
 - riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione e concorrere all'elaborazione del programma;
 - discutere ed approvare i rendiconti o bilanci di esercizio;
 - eleggere ed essere eletti componenti degli organismi dirigenti, di garanzia e di controllo;
 - esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo;
 - approvare le modifiche allo statuto nonché l'adozione e la modifica dei regolamenti.
3. Hanno diritto di voto in Assemblea i soci che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno quindici giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea.

Articolo 7 – Doveri degli associati

1. Gli associati sono tenuti a:
 - rispettare lo statuto, i regolamenti, le delibere degli organi sociali;
 - versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti;
 - mantenere un'irreprensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività dell'Associazione e nella frequentazione della sede sociale. In particolare, è obbligatorio mantenere una condotta di rispetto verso gli altri soci e verso gli organismi sociali nonché verso il buon nome dell'Associazione, le sue strutture e le sue attrezzature;
 - rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organismi di garanzia dell'Associazione o, in mancanza, all'Assemblea dei soci;
 - osservare le regole dettate dagli organismi ai quali l'Associazione aderisce o è affiliata.
2. La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'Associazione, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rivalutabile, rimborsabile o trasmissibile.

Articolo 8 – Perdita della qualifica di socio

1. La qualifica di socio si perde per:
 - decesso;

- scioglimento dell'Associazione;
 - mancato pagamento della quota associativa annuale;
 - dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
 - espulsione, in caso di non ottemperanza del presente statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali, quando in qualunque modo arrechino danni morali o materiali all'associazione.
2. Sulla espulsione dei soci decide a maggioranza il Consiglio Direttivo.

Articolo 9 - Trasparenza

1. Ciascuno dei provvedimenti di cui al precedente articolo dovrà essere reso noto con comunicazione scritta.
- Contro ogni provvedimento disciplinare è ammesso il ricorso entro trenta giorni al Presidente che lo pone all'ordine del giorno della prima Assemblea dei soci utile che deciderà in via definitiva.

Articolo 10 - Patrimonio

1. Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile e destinato unicamente, stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalità sociali, dedotte le obbligazioni relative.
2. Esso è costituito da:
- beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
 - eccedenze degli esercizi annuali;
 - erogazioni liberali vincolate, donazioni, lasciti;
 - partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi, secondo le norme ed i limiti in materia stabiliti dalla vigente normativa;
 - ogni altro attivo coerente con i diritti propri di un'associazione senza scopo di lucro e di promozione sociale.
3. Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
4. È vietata la distribuzione anche indiretta di utili o avanzi di gestione, di fondi o riserve tra gli associati.

Articolo 11 - Fonti di finanziamento

1. Le fonti di finanziamento dell'associazione sono:
- quote annuali di adesione e tesseramento dei soci;
 - proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;
 - proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
 - contributi pubblici e privati;
 - erogazioni liberali;
 - raccolte fondi;
 - ogni altra entrata diversa non sopra specificata, e comunque in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

Articolo 12 - Bilancio di esercizio o rendiconto di cassa

1. L'esercizio sociale si intende dal 01 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.
2. Se ricorre quanto previsto all'art. 13 comma 2 del CTS può essere utilizzato il rendiconto di cassa, altrimenti bisogna prevedere l'utilizzo del bilancio di esercizio redatto secondo le modalità previste ai sensi dell'art. 13 comma 1 del CTS.
3. In ogni caso, il rendiconto di cassa o il bilancio d'esercizio, debbono essere presentati per la discussione all'Assemblea dei soci entro il 30 aprile dalla chiusura dell'esercizio stesso.

Articolo 13 - Organismi

1. Sono organismi di direzione dell'Associazione:
 - l'Assemblea dei soci;
 - il Consiglio Direttivo;
 - il Presidente;
 - il collegio dei sindaci (se eletto)
 - il collegio dei probiviri (se eletto)
2. Tutte le cariche elettive sono gratuite.
3. Gli organismi durano in carica quattro anni ed i componenti sono rieleggibili.
4. Ciascun organismo, a norma dell'art. 24 quarto comma del D. Lgs. 117/2017, può attivare per le proprie convocazioni in modalità di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica purché i partecipanti siano informati della facoltà in sede di convocazione, siano identificabili e siano posti in condizione di intervenire in ogni tempo e votare senza limitazioni derivanti dalla partecipazione da remoto.

Articolo 14 - Assemblea dei Soci

1. Partecipano con diritto di voto all'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, tutti i soci che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno quindici giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea stessa.
2. L'Assemblea ordinaria:

Le riunioni dell'Assemblea ordinaria sono convocate a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso scritto, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi in bacheca della sede sociale almeno dieci giorni prima.

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto, in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. Tra la prima e la seconda convocazione debbono intercorrere almeno 12 ore.

L'Assemblea delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.
3. L'assemblea straordinaria:

L'Assemblea dei soci può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per motivi che esulano dall'ordinaria amministrazione, ed ogni qual volta ne faccia richiesta almeno un quinto dei soci aventi diritto.

L'Assemblea straordinaria dovrà aver luogo entro trenta giorni dalla data in cui è richiesta e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione, sarà ritenuta regolarmente

costituita in prima convocazione con la presenza più uno degli aventi diritto e in seconda convocazione con la presenza di almeno il 30% dei soci presenti. Tra la prima e la seconda convocazione debbono intercorrere almeno 12 ore. L'Assemblea delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Articolo 15 – Svolgimento dell'assemblea

1. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente dell'Associazione. Il Presidente propone un segretario verbalizzante eletto in seno alla stessa.
2. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei soci presenti.
3. Le elezioni delle cariche sociali avvengono a scrutinio segreto.
4. Ciascun associato può rappresentare con relativa delega al massimo altri tre soci.
5. Le deliberazioni assembleari sono riportate sul libro verbali a cura del segretario, che li firma insieme al Presidente.
6. I verbali e gli atti verbalizzati sono disponibili nella sede sociale e rimangono agli atti a disposizione dei soci per la consultazione.

Articolo 16 – Competenze dell'assemblea

1. L'Assemblea ordinaria dei soci:
 - elegge i componenti del Consiglio direttivo determinandone previamente il numero dei componenti;
 - approva le linee generali del programma di attività per l'anno in corso e l'eventuale relativo documento economico-programmatico entro 32/12 dell'anno successivo a quello precedente;
 - approva il bilancio consuntivo, o il rendiconto, entro il 30/04 dell'anno successivo a quello di riferimento;
 - Se ritenuto opportuno elegge il Collegio dei sindaci e/o dei probiviri secondo gli artt. 30 e 31 D. Lgs. 117/1017;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera sull'assunzione dei regolamenti interni, compreso il regolamento dei lavori assembleari;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza.
2. L'Assemblea straordinaria dei soci:
 - delibera sulle modificazioni dello statuto;
 - delibera lo scioglimento, la trasformazione e la fusione dell'Associazione.

Articolo 17 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci, ed è composto da un minimo di 3 al massimo di 15 consiglieri eletti fra i soci.

2. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione previsto dall'art. 26 del CTS, dura in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
3. Il Consiglio Direttivo elegge alla prima seduta e al suo interno il Presidente;
4. I componenti del Consiglio Direttivo non devono trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità previste dall'art. 2382 del codice civile (Cause di ineleggibilità e di decadenza).
5. Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

Articolo 18 – Competenze del Consiglio Direttivo

1. convocare l'Assemblea dei soci;
2. eseguire le delibere dell'Assemblea;
3. formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
4. predisporre il bilancio di esercizio; o, nei limiti previsti dall'art. 13 c. 2 CTS, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa;
5. predisporre i regolamenti da sottoporre alla deliberazione dell'Assemblea;
6. all'interno delle linee guida definite dall'Assemblea, deliberare sulle modalità di gestione del tesseramento;
7. deliberare circa l'ammissione dei soci;
8. deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci;
9. sovrintendere all'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione e, all'interno delle linee guida espresse dall'Assemblea, adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire il buon andamento dell'Associazione;
10. stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti alle attività sociali;
11. curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati a qualsiasi titolo;
12. decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;
13. stabilire la quota associativa annuale ed eventuali contributi associativi a sostegno delle attività sociali;
14. compiere tutti gli atti di ordinaria o straordinaria amministrazione che non siano, a norma del presente statuto o della legge, attribuiti all'Assemblea dei soci.

Articolo 19 – Riunioni del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei componenti

lo ritengono necessario.

2. È da ritenersi valido il Consiglio Direttivo non formalmente convocato in presenza della totalità dei Consiglieri.
3. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri e le delibere sono approvate a maggioranza di voti dei presenti.
4. Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere.
5. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.
6. Delle deliberazioni è redatto verbale a cura del Segretario, che lo firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato nel libro verbali del Consiglio Direttivo ed è a disposizione dei soci che richiedano di consultarlo.

Articolo 20 – Decadenza e dimissioni dal Consiglio Direttivo

1. Il consigliere decaduto o dimissionario può essere sostituito alla prima Assemblea utile dei soci.
2. Nel caso in cui per dimissioni o altre cause decadano dall'incarico la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, l'intero Consiglio decade.
3. Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'Assemblea indicando nuove elezioni entro trenta giorni.

Articolo 21 – Il Presidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione e la rappresenta anche verso i terzi;
2. convoca e presiede il Consiglio Direttivo, l'Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci;
3. sovrintende alla gestione amministrativa, economica, contabile e gestionale dell'associazione;
4. può, in casi di urgenza, assumere provvedimenti di normale competenza del Consiglio Direttivo che dovranno essere sottoposti a ratifica nel primo Consiglio utile.
5. In caso di impedimento o di assenza del Presidente, le sue mansioni possono essere esercitate, con apposita delibera, da un consigliere nominato dal Consiglio Direttivo.

Articolo 22 – Collegio Sindacale (se eletto)

1. Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea dei soci.
2. Il Collegio ha il compito di verificare periodicamente la contabilità, la cassa e l'inventario dei beni mobili, di esaminare e di controllare il conto consuntivo, di redigere una relazione di presentazione dei bilanci all'Assemblea, di controllare la corretta applicazione delle leggi e dei deliberati.

3. Il Collegio Sindacale nella sua prima riunione elegge un Presidente.
4. Il Collegio Sindacale è tenuto a verbalizzare le proprie decisioni.

Articolo 23 - Collegio dei Proviviri (se eletto):

1. Il Collegio dei Proviviri si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea dei soci.
2. La risoluzione di tutte le controversie di qualsiasi natura insorte fra i soci, fra questi ultimi e l'Associazione, viene demandata al Collegio dei Proviviri i cui componenti decidono senza formalità alcuna quali amichevoli compositori.
3. Tutti i soci hanno diritto di presentare reclami e di inviare segnalazioni al Collegio dei Proviviri in relazione all'attività dell'Associazione per quanto di competenza del Collegio stesso.
4. Le decisioni del Collegio dei Proviviri debbono essere prese con la presenza di almeno tre membri tra effettivi e supplenti e possono essere impugnate davanti all'Assemblea.

Il Collegio dei Proviviri è tenuto a verbalizzare le proprie decisioni.

6. Il Collegio dei Proviviri nella sua prima riunione elegge un Presidente

Articolo 24- Organo di controllo

1. L'organo di controllo è un organismo di garanzia e di controllo ai sensi dell'art. 30 del CTS.
2. Qualora si renda obbligatorio per Legge verrà eletto e sarà composto da un massimo di 3 componenti, che possono essere individuati anche tra persone non aderenti all'Associazione. L'organo di controllo, in deroga a quanto sopra, potrà essere anche costituito in forma monocratica. In tal caso, l'unico componente dovrà essere dotato dei requisiti professionali di cui all'art. 2397 c.c.
3. Le cariche di consigliere, di componente dell'organo di controllo e di revisore legale sono incompatibili fra loro, e pertanto si applica l'articolo 2399 del codice civile (Cause d'ineleggibilità e di decadenza).

Articolo 25 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 49 del CTS la decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno i due terzi degli aventi diritto in assemblea straordinaria.
2. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore aderenti a FIDEL NAZIONALE APS, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito, e in armonia con quanto disposto al riguardo dal CTS.
3. È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i soci del patrimonio residuo.

Articolo 26 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si rimanda in materia ed in particolare al decreto

legislativo 117/2017 e, in subordine alle norme del codice civile.